



Valentina Alioto
NOTAIO

Repertorio n. 1738

Raccolta n. 1373

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **agosto** in Catania e nel mio studio alle ore dodici e minuti trentacinque

05 - 08 - 2021

Dinanzi a me Dott.ssa VALENTINA ALIOTO, Notaio in Catania, con studio in via Umberto I° n.234, iscritta nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

Il dott. PERCOLLA SEBASTIANO nato a Catania l'1 luglio 1956, residente a San Gregorio di Catania via Marco Polo n. 14, che interviene al presente atto in qualità di presidente della Associazione di Promozione Sociale denominata **"CENE'STESI - Associazione per lo Studio e la Ricerca in Dietoterapia e Nutrizione Artificiale - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"** (o anche più brevemente: **CENE'STESI - ONLUS**), con sede in Tremestieri Etneo via Nizzeti n. 66, codice fiscale 03557490871, costituita con atto ai rogiti del Notaio Giuseppe Reina da Catania dell'11 dicembre 1998, rep. 12571/6931 registrato a Catania il 15 dicembre 1998 al n. 7698.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara che trovasi riunita in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione alla normativa di cui al Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche;
- 2) Delibere conseguenti.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il sopradetto comparente e, questo constatato che:

- sono presenti o rappresentati per deleghe, acquisite agli atti della Associazione, tutti i soci facenti parte dell'Associazione, giusta foglio di presenza che al presente, si allega sotto la lettera A);

- dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopradetto, ordine del giorno.

Il Presidente quindi, premesso che:

- Con atto ai rogiti del Notaio Giuseppe Reina da Catania dell'11 dicembre 1998 sopra citato, si è

REGISTRATO A
CATANIA
AGENZIA DELLE ENTRATE

il 11/08/2021

al N. 31161/1T

2) di confermare la sede della Associazione in Tremestieri Etneo via Nizzeti n. 66;

3) di confermare le attuali cariche sociali nelle persone di PERCOLLA SEBASTIANO Presidente, COSTANZO BENEDETTA VERUSKA Vicepresidente, TERMINELLA CONCETTA Tesoriere, MANNINO MARIA RITA Segretaria, GATTO GABRIELLA Consigliere, PAPPALARDO MARIA LUISA Consigliere, TRACINA' GIUSEPPE Volontario, PETICONE SIMONA Volontaria, PASTARELLA LUIGI Volontario, PERCOLLA ROBERTA Volontaria, FINOCCHIARO ANTONIO volontario;

2) di approvare, articolo per articolo, il nuovo testo di Statuto sociale, che - previa lettura da me datane ai presenti, allego al presente verbale sotto la lettera **B)**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesta la parola, l'assemblea viene sciolta essendo le ore tredici e minuti venti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su pagine cinque e quanto sin qui della sesta di due fogli e ne ho dato lettura al comparente che, su mia domanda lo approva e sottoscrive.

F.TO: SEBASTIANO PERCOLLA N. Q.

VALENTINA ALIOTO NOTAIO

Allegato "B" all'atto del 05-08-2021 Raccolta n. 1373

STATUTO

della associazione **"CENE'STESI - Associazione per lo Studio e la Ricerca in Dietoterapia e Nutrizione Artificiale - ente del terzo settore"**

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE-SEDE

E' costituita ai sensi degli art. 35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata **"CENE'STESI - Associazione per lo Studio e la Ricerca in Dietoterapia e Nutrizione Artificiale - ente del terzo settore"**, con sede nel Comune di Tremestieri Etneo via Nizzeti n. 66.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

Art. 2

CARATTERI DELL'ASSOCIAZIONE - DURATA

L'Associazione persegue fini di utilità sociale ne confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3

FINALITÀ

Lo scopo dell'Associazione è quello di organizzare e gestire centri per gli studi, ricerche, interventi, applicazioni ed ogni tipo di assistenza sociale e socio-sanitaria che possa riguardare in ogni suo aspetto la scienza della alimentazione sia in ambito fisiologico che clinico e in particolar modo, la valutazione dello stato nutrizionale e la correzione degli squilibri proteico calori in eccesso o in difetto nei pazienti in cui una corretta igiene alimentare rappresenti un atto terapeutico primario nel contesto di patologie preesistenti, coesistenti o conseguenti a iper o ipo nutrizione.

L'associazione al fine di curare la diffusione, la promozione e lo sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi sopra descritti potrà attuare:

a) interventi di educazione alimentare, di sorveglianza e di gestione clinica, metabolica e nutrizionale su singoli soggetti o comunità sane e malate sia in ambito

regolamenti, gli statuti e le norme organizzative. L'associazione persegue pertanto ai fini del D.Lgs 460/97 esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs anzi richiamato e precisamente:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle anzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

ATTIVITÀ

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni e convenzionarsi con Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- La diffusione di forme di cittadinanza attiva e di volontariato, inteso anche come modello di impegno civile, fondato su una visione della vita partecipativa, solidaristica e non utilitaristica;

Art. 5

GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi tutte le persone che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione

dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

QUOTE ASSOCIATIVE

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre all'eventuale versamento della quota associativa, con facoltà degli aderenti di effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8

VOLONTARI ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi

dell'Associazione è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale. La convocazione potrà essere inoltrata anche mediante comunicazione inviata con mezzi telematici (email, pec), che ne garantiscano il ricevimento da parte degli associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del D.lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la

con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) degli associati aderenti.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;

vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16

IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni

destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 20

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.

F.TO: SEBASTIANO PERCOLLA N.Q.

VALENTINA ALIOTO NOTAIO